

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
relativo al personale del Comparto Scuola
per il quadriennio 1998-2001
(sottoscritto il 31 agosto 1999)

ART. 50 - Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale A.T.A.

1. Il presente articolo attua l'art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell'allegato 6 al presente contratto.

2. Il Capo d'istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo l'ordine delle graduatorie d'istituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all'allegato 7 del presente contratto.

3. Entro il 15 settembre il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS. determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:

- assistente amministrativo;
- assistente tecnico;
- collaboratore scolastico;
- cuoco.

La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.

4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.

5. La misura della retribuzione accessoria annua per l'esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:

- a) assistente amministrativo: £. 2.000.000;
- b) assistente tecnico: £. 2.000.000;
- c) cuoco: £. 2.000.000;
- d) collaboratore scolastico: £. 1.200.000.

6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

ART. 51 - Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai 20 giorni, dall'assistente amministrativo a cui è stato assegnato l'incarico di cui all'art. 50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
2. Il capo d'istituto attribuisce l'incarico di vicario del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi all'assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell'istituzione scolastica assistenti amministrativi aspiranti all'esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo l'ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti l'incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui all'art. 50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall'assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.